



Lecco, 23 ottobre 2015

Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale c/o la Corte di Cassazione
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia
ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it

e per conoscenza:

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it

Al Giudice di Pace di Milano dott.ssa Luisa Canonici
gdp.milano@giustiziacert.it

**Oggetto: Esposto a carico del Presidente della Corte di Appello di Milano,
dott. Giovanni Canzio.**

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, espone quanto segue.

In data 06/09/2015 con un unico atto lo scrivente ha inoltrato agli Organi in indirizzo (tranne che alla Procura della Repubblica di Brescia) due esposti, di cui un ennesimo (il quinto per l'esattezza) a carico del Giudice di Pace di Lecco, dott. Guido Alberto BAGALÀ ed uno a carico del Presidente del Tribunale di Lecco, dott. Ersilio Secchi per non avere accolto l'istanza di ricusazione del Giudice Bagalà.

In riscontro a tali esposti il Presidente della Corte di Appello, dott. Giovanni CANZIO, per entrambi, rispettivamente con nota n. 11907/CG/2015 prot. del 23 settembre 2015 per il Presidente del Tribunale (**doc. 1**) e con nota n. 12341/CG/2015 prot. del 5 ottobre 2015 per il Giudice Bagalà (**doc. 2**), ha comunicato allo scrivente che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 settembre 2015 ha disposto non luogo a provvedere trattandosi di censure riferite al merito dell'attività giurisdizionale.

Nelle note de quibus, **atti pubblici**, lo scrivente ha rilevato purtroppo le seguenti discrasie:

1. mentre nella missiva n. 11907/CG/2015 prot. del 23 settembre 2015 correttamente si fa riferimento alla **"nota in data 6.9.2015 del dott. Calogero SANFILIPPO avente ad oggetto un esposto a carico del dott. Ersilio SECCHI, Presidente del Tribunale di Lecco"**, nella missiva n. 12341/CG/2015 prot. del 5 ottobre 2015, anziché fare riferimento, come nell'oggetto, alla nota del 6.9.2015 del dott. Calogero SANFILIPPO avente ad oggetto un esposto a carico del dott. Guido BAGALÀ, Giudice di Pace di Lecco, nel corpo della stessa stranamente si fa riferimento ad una **"nota in data 16.7.2015 della dott.ssa Maria Grazia MEROLA avente ad oggetto un esposto nei confronti della dott.ssa Luisa CANONICI, Giudice di Pace di Milano pratica 638/2015"**, che nulla ha a che vedere con l'esposto dello scrivente a carico del Giudice Bagalà.
2. Inoltre emerge chiaramente e senza ombra di dubbio che la firma del Presidente Giovanni Canzio apposta nella nota n. 11907/CG/2015 prot. del 23 settembre 2015 non è uguale a quella apposta nella nota n. 12341/CG/2015 prot. del 5 ottobre 2015.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ritiene **in primo luogo** che essere venuto a conoscenza che un Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Luisa CANONICI, è stata fatta oggetto di un esposto, costituisce violazione della privacy di quest'ultima e **in secondo luogo** che l'apposizione delle firme non proprie in atti pubblici, magari apposte da altri, potrebbe integrare l'ipotesi di falso.

Poiché la violazione della privacy integra l'ipotesi di reato perseguibile a querela di parte, copia della presente è inviata per conoscenza alla dott.ssa Luisa CANONICI per una eventuale azione che la stessa vorrà intraprendere, mentre per l'apposizione delle firme non proprie del Presidente Giovanni Canzio valuti la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia la eventuale sussistenza di ipotesi aventi rilevanza penale,

significando che in caso affermativo la presente vale come denuncia e querela e in tal caso, con riserva di costituzione di parte civile,

CHIEDE

di essere informato in caso di richiesta di archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408, comma 2 e ss cpp.


In ogni caso, a fronte delle valutazioni della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia in ordine ad ipotesi penalmente rilevanti, la presente vale come esposto al CSM, al Ministro della Giustizia e alla Procura Generale c/o la Corte di Cassazione per l'attivazione eventuale dell'azione disciplinare, posto che almeno nel caso di specie non si tratta di censure riferite al merito dell'attività giurisdizionale.

Produce:

1. nota n. 11907/CG/2015 prot. del 23 settembre 2015;
2. nota n. 12341/CG/2015 prot. del 5 ottobre 2015.

Con i più deferenti ossequi.

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**



Doc. 1**CORTE D'APPELLO DI MILANO**
CONSIGLIO GIUDIZIARIO

N. 11907/CG/2015 prot.
(rif. n. 11370/CG/2015)

OGGETTO: Esame nota in data 6.9.2015 del dott. Calogero SANFILIPPO
avente ad oggetto un esposto a carico dott. Ersilio SECCHI,
Presidente del Tribunale di Lecco.

Milano, 23 SETTEMBRE 2015

AL DOTT. CALOGERO SANFILIPPO

email: sanfilippo.presidente@tridipudi.it

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si comunica che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 settembre 2015 ha deliberato quanto di seguito si trascrive:

**“25) Esame nota in data 6.9.2015 del dott. Calogero SANFILIPPO
avente ad oggetto un esposto a carico del dott. Ersilio SECCHI,
Presidente del Tribunale di Lecco (rel. dott.ssa Ciaravolo) pratica
641/2015;**

Il Consiglio, vista l'assenza della dott.ssa Ciaravolo, designa relatore in sostituzione la dott.ssa Panasiti.

Il Consiglio, sentito il relatore, dispone non luogo a provvedere trattandosi di censure riferite al merito dell'attività giurisdizionale.”

Il Presidente
(Giovanni Canzio)

Doc. 2**CORTE D'APPELLO DI MILANO**
CONSIGLIO GIUDIZIARION. 12341/CG/2015 prot.

OGGETTO: Nota in data 6.9.2015 del dott. Calogero SANFILIPPO avente ad oggetto un esposto a carico del dott. Guido BAGALÀ, Giudice di Pace di Lecco.

Milano, 5 OTT. 2015AL SIG. DELEGATO SOS UTENTI PER LA LOMBARDIA
Dott. Calogero SANFILIPPOLECCO

Con riferimento alla nota in data 6.9.2015 relativa all'oggetto, si comunica che la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 settembre 2015 ha deliberato quanto di seguito si trascrive:

"7) Esame nota in data 16.7.2015 della dott.ssa Maria Grazia MEROLA avente ad oggetto un esposto nei confronti della dott.ssa Luisa CANONICI, Giudice di Pace di Milano (rel. dott. Targetti) pratica 638/2015;

Il Consiglio, sentito il relatore, dispone non luogo a provvedere trattandosi di censure riferite al merito dell'attività giurisdizionale."

Il Presidente
(Giovanni Canzio)